

LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE COME SISTEMA OMEOSTATICO DEL PROCESSO CIVILE: IL PROGETTO DELL'OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO ¹

DI GIUSEPPE BUFFONE

1. Ruolo e importanza della mediazione demandata dal giudice
2. Il progetto dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano
 - 2.1. Il consenso alla mediazione prestato dall'Avvocato
 - 2.2. La scelta dell'organismo
 - 2.3. L'adesione all'invito del giudice
 - 2.4. Tempi della mediazione delegata
3. Esperienze Europee (cenni)
4. Un «invito ad invitare»

1. Ruolo e importanza della mediazione demandata dal giudice

I processualisti sovente paragonano il processo civile ad un organismo vivente, se non altro per sottoporre ad analisi critica quelle disfunzioni individuate come vere e proprie patologie. In effetti, proprio come un organismo biologico, anche il processo civile – per la sopravvivenza - abbisogna di un efficace sistema omeostatico e, cioè, di meccanismi che gli consentano di adeguarsi alle variazioni in atto, garantendo un certo grado di adattabilità in ragione della interazione dinamica con l'ambiente esterno. Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie si inscrivono nell'ambito dei meccanismi sopra indicati

¹ Relazione all'incontro del 23 gennaio 2013 “*La Mediazione demandata al Giudice*” organizzato dal C.S.M. Ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano.

in quanto consentono di alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari, così apportando un importante contributo nei lavori (quanto mai attualmente vitali) intesi a garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia del sistema pubblico di risoluzione delle controversie, ormai in cima alle priorità dell'agenda parlamentare. Favorire gli “strumenti alternativi per la risoluzione delle dispute” e, dunque, i procedimenti alternativi di giustizia, non equivale a «privatizzare» il monopolio dello Stato nell'opera di distribuzione dei torti e delle ragioni ma significa offrire ai litiganti la possibilità di definire in via amichevole, una controversia tra loro insorta o *insorgenda* su diritti disponibili. Le A.D.R., infatti, non si sostituiscono al potere del giudice di decidere la *res litigiosa* ma realizzano la volontà degli aventi Diritto di definire per via pattiata il loro conflitto. Peraltro, dove l'arbitro tenuto alla decisione su volontà delle parti, sia dotato di specifiche professionalità e della *ars mediandi*, non è affatto sostenibile che l'esito del procedimento mediativo sarà meno “giusto” dello sbocco del processo giurisdizionale, in quanto il «mediatore non è un giudice tanto quanto il giudice non è un mediatore».

Sarebbe tutt'al più sostenibile che una anche minima collaborazione tra il giudice e il mediatore potrebbe “favorire” lo sviluppo decisionale più «giusto» per la lite, in termini di qualità della soluzione compositiva della controversia, entro le variabili del tempo e dei costi. Un simile meccanismo, però, in realtà esiste: si tratta dell'istituto della *Court Annexed Mediation*, in cui la volontà delle parti in lite di rivolgersi al mediatore si forma dopo che il procedimento giurisdizionale è stato attivato, in conseguenza del sollecito del magistrato che formula una sorta di «invito»; un invito che, ai litiganti, non appare come un «comando» ma piuttosto come un «monito» o un «suggerimento autorevole» poiché il giudice, quando invita i litiganti a valutare la mediazione, giudica che il percorso mediativo potrebbe avere buone *chances* di concludersi in senso compositivo della materia del contendere, in modo parziale o integrale, con vantaggio non per l'una o l'altra parte bensì per entrambe. L'invito giudiziale, pertanto, è espressione dell'atteggiamento del giudice di protezione dell'interesse comune delle parti, messo in ombra dallo scontro dei singoli e contrapposti interessi egoistici: l'interesse condiviso alla composizione bonaria del conflitto.

L'invito del giudice è allora un richiamo alle parti affinché il "litigare" non diventi il motivo del processo facendo loro dimenticare gli specifici interessi che li hanno spinti a confrontarsi nel conflitto, al di là delle formali posizioni di attore e convenuto. Sotto questo aspetto, l'invito è, come detto, un suggerimento autorevole. Il sollecito giudiziale è, però, come già riferito, anche un "monito"; non perché il magistrato, nella *Court Annexed Mediation*, anticipi il giudizio (quanto non gli è certo consentito) ma perché, ritenendo utile per le stesse la soluzione bonaria, può avere già tenuto conto di tutte le variabili del procedimento e selezionato/valutato la eventuale conciliazione come sbocco della *res litigiosa* di maggiore soddisfazione per tutti i soggetti coinvolti.

Sussunta sotto la volta dei principi sin qui illustrati, la mediazione cd. delegata ben può essere giudicata come espressione del diritto del destinatario del Servizio Pubblico di Giustizia a potere beneficiare della procedura di risoluzione amichevole della lita. L'istituto, cioè, riconosce il diritto del litigante alla possibilità di sperimentare il tentativo di mediazione e, nel riconoscere questa situazione giuridica soggettiva, conferisce al giudice il potere di farsi veicolo per valorizzare e sfruttare la potenzialità di composizione bonaria della vertenza.

L'istituto della mediazione demandata dal giudice ha trovato soggiorno nell'art. 5 comma II del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28: *«il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione»*. Si tratta di una previsione normativa rimasta indenne dagli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 272 del 27 novembre 2012² che, come noto, ha espunto dall'Ordinamento la mediazione cd. obbligatoria per eccesso di delega legislativa. E, invero, la Consulta si è espres-

² Infatti v. Min. Giustizia, Circolare 12 novembre 2012 e, in giurisprudenza, Trib. Lamezia Terme, ordinanza 8 novembre 2012, est. Ianni in www.ilcaso.it

samente pronunciata sull'impatto della declaratoria di incostituzionalità sul comma II dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, espungendo dalla narrativa legislativa solo il riferimento al comma I (v. allegato). Peraltro, la pronuncia del Giudice delle Leggi costituisce esclusivamente un intervento di chirurgia costituzionale in presenza di un rilevato strappo al sistema della legificazione delegata ma non anche un giudizio di «valore» sull'istituto della mediazione.

Al contrario, giudizi valoriali (*favor mediationis*) sono rintracciabili nelle esplicite prese di posizione del Legislatore. In primo luogo, il Parlamento – e ciò dopo la pronuncia della Consulta – ha, comunque, regolamentato la mediazione nell'ipotesi in cui una delle parti sia un condominio (v. art. 71-quater disp. att. c.c., introdotto dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220). In secondo luogo, il decreto legge 212/2012 aveva introdotto nel d.lgs. 28/2010 l'art. 5, comma 6-bis prevedendo che il capo dell'ufficio giudiziario adottasse «ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice»; previsione poi non tradotta in *jus positum* dalla legge di conversione (l. 17 febbraio 2012 n. 10) ma sintomatica delle intenzioni del legislatore di adottare una linea di politica legislativa favorevole alla promozione della mediazione demandata dagli Uffici giudiziari. Il favor per la mediazione è, comunque, esplicitamente manifestato dall'Unione Europea che ha richiamato tutti gli Stati Membri alla attuazione della direttiva 2008/52/CE, anche mediante l'adozione di strumenti di trasposizione virtuosi (v. Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali: 2011/2026-INI).

2. Il progetto dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano

Scintille normative del genere certamente suggeriscono agli uffici giudiziari di dotarsi di appositi “sistemi omeostatici” interni, per la introduzione di prassi virtuose che, profittando della mediazione delegata, prendano di mira l'obiettivo di migliorare il servizio pubblico di Giustizia. Le iniziative volte ad incre-

mentare il ricorso volontario alla mediazione si rivelano allineate ai migliori *standards* europei: basti pensare che, dal 2012, le A.D.R. sono state selezionate dalla CEPEJ (Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa) come uno degli elementi di valutazione del sistema giudiziario.

In questa cornice, il progetto sulla mediazione demandata dal giudice, avviato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano va qualificato indubbiamente come «prassi virtuosa», in perfetta sintonia con la politica legislativa per l'anno 2013. E, infatti, il Ministro della Giustizia, con la direttiva del 12 dicembre 2012, definendo per l'anno 2013 gli obiettivi, le priorità i programmi e le direttive generali anche per la Giustizia Civile, ha incoraggiato la diffusione delle migliori esperienze organizzative per migliorare la funzionalità degli uffici giudiziari, perseguendo obiettivi di diminuzione del flusso di entrata della domanda di giustizia, aggredendo gli arretrati. Le basi teoriche del progetto³ rispondono ad una interpretazione razionale del testo normativo, prendendo spunto dalle migliori esperienze europee, vicine all'Italia e soprattutto valorizzando l'importanza della sinergica collaborazione tra tutti gli interlocutori interessati, in primis, giudici, avvocati, mediatori.

La sperimentazione avviata dall'Osservatorio avrà ad oggetto le cause caratterizzate da rapporti di vicinanza tra le parti per motivi di parentela, di amicizia, di vicinato, condominio o comunque per motivi legati all'esistenza di una relazione di una certa durata, anche di tipo commerciale, negoziale o societario, ovvero altre cause la cui natura consiglia di ricorrere all'istituto (ad esempio: cause nella quali la possibilità di un accordo tra le parti richieda complesse negoziazioni in tema di dare/avere ovvero quantificazione forfettarie). Questa indicazione coincide con quelle poste alla base delle esperienze europee vicine

³ I lavori conclusivi del progetto traggono linfa da una intensa attività dell'Osservatorio e dalla Formazione milanese che si sono snodati attraverso riunioni condivise con la classe forense e seminari di scambio di opinioni, con il coinvolgimento della Dottrina. V. ad es. RIVA CRUGNOLA E., *I laboratori della formazione decentrata. La mediazione obbligatoria: prime questioni processuali - Schema delle questioni ed esito della discussione*, Milano 5 maggio 2011 in www.ca.milano.giustizia.it, sezione “documentazione”, file D_710.pdf. Gli esiti della discussione, in questo caso, sono stati raggiunti mediante un laboratorio a cui hanno partecipato magistrati appartenenti a quasi tutte le sezioni civili del tribunale di Milano nonché ai tribunali di Aosta, Busto Arsizio, Lecco, Monza e Vigevano.

all'Italia e strizza l'occhio alle migliori elaborazioni in punto di gestione costruttiva del conflitto.

2.1. Il consenso alla mediazione prestato dall'Avvocato.

La legge non specifica quale sia la parte che debba pronunciarsi sull'invito: se quella in senso sostanziale o il rappresentante legale. Giova rilevare, però, che l'adesione all'invito non costituisce un atto dispositivo del diritto ma solo una precisa scelta in ordine alla strategia di tutela, azione o difesa, e deve, allora, ritenersi che le "parti" del procedimento di "invito" siano gli avvocati. Deve, cioè, ritenersi che l'adesione all'invito costituisca una estrinsecazione del potere di cui all'art. 84, comma I, c.p.c.: in tal senso, quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati. E', però, ovvio, che, di fronte all'invito, pur se muniti di procura e pur se dotati del relativo potere, gli avvocati abbiano diritto a conferire con il cliente per fare in modo che la loro decisione sia rispettosa dell'attuale desiderio/bisogno del loro assistito. Ciò non può essere trascurato in quanto la mediazione, nel profilo pratico, comporta un esborso economico e un rinvio del processo nel tempo di almeno quattro mesi: elementi che il difensore potrebbe ritenere sia necessario discutere con la parte dove non l'abbia preventivamente fatto. In perfetta sintonia con questi dati, le proposte dell'Osservatorio sono nel senso che la adesione all'invito possa avvenire nella stessa udienza o in udienza successiva fissata ad hoc: inoltre, nel senso che l'adesione possa essere espressa anche dai difensori. Questa linea interpretativa trova il consenso della giurisprudenza prevalente e non attrae a sé critiche in dottrina (v., ad esempio, i commenti ai primi provvedimenti del genere in *Giur. merito* 2011, 11, 2691).

2.2. La scelta dell'organismo

I lavori parlamentari illustrativi della legge sulla mediazione, spiegavano che l'omessa previsione di un criterio per la scelta

dell'Organismo di mediazione si giustificava con la necessità di conservare intatta la matrice squisitamente volontaristica dell'istituto; da qui l'assenza di previsioni che comportassero la "procedimentalizzazione" del rito mediativo. La libertà è salvaguardata dall'Osservatorio che, in linea di principio, esclude che il giudice possa dare indicazioni relative alla scelta dell'Organismo. Ci si deve interrogare, a questo punto, solamente circa la previsione introdotta dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220 per le controversie condominiali: l'art. 71-quater disp. att. c.c., infatti, prevede che, nelle controversie in materia di condominio, "la domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio è situato". Là dove si ritenga che questa previsione non sia disponibile dalle parti e non si riferisca solo alla mediazione obbligatoria, allora, almeno in questo caso, dovrebbe ritenersi che i litiganti siano sottoposti ad un criterio vincolante, almeno quanto al circondario entro cui scegliere l'organismo. L'opinione preferibile è, tuttavia, nel senso che si tratti di una previsione che riguarda la mediazione obbligatoria, disciplinata dal comma I dell'art. 71-quater cit.: in primo luogo, è la struttura dialettica della disposizione a favorire questa interpretazione, tenuto conto della scansione delle norme in seno alla nuova previsione; in secondo luogo, è la natura della norma stessa a suggerirlo. A ben vedere si tratta, infatti, di una norma di tipo processuale: la domanda di mediazione, se presentata presso un organismo diverso da quello indicato, è "inammissibile", nel senso che non produce effetti; ebbene, effetti che non possono essere se non quelli di cui all'abrogato art. 5 comma I dlgs 28/2010 e, cioè, la procedibilità della domanda giudiziale. La norma può dunque essere letta in questo senso: la condizione di procedibilità non è soddisfatta se la domanda di mediazione è presentata presso l'organismo incompetente. Diversamente opinando, peraltro, la previsione non avrebbe una sua razionalità. Ritenendo, cioè, applicabile la norma alla mediazione delegata, l'istituto della inammissibilità non troverebbe alcuna collocazione nella disciplina applicabile, in quanto non sono previsti effetti giuridici processuali per i modi e i tempi in cui le parti gestiscono la fase mediativa successivamente all'invito (accolto) del giudice. C'è, comunque, ancora tempo per ragio-

nare sulla soluzione: la riforma dei condomini, entrerà in vigore solo dal 17 giugno 2013 (v. art. 32 comma II l. 220/2012).

2.3. L'adesione all'invito del giudice

La Legge non ricollega alcuna conseguenza al rifiuto dell'invito del Giudice: circa la sussistenza o meno di effetti di sfavore per il rifiuto, si registra polifonia interpretativa. Secondo una prima corrente di pensiero, coerentemente con l'istituto della *Court Annexed Mediation*, di fatto recepito nell'art. 5 comma III cit., l'omissione legislativa non potrebbe essere colmata né con l'art. 116 comma II c.p.c., né con l'art. 88 c.p.c., in quanto il Legislatore avrebbe voluto che la scelta dei litiganti fosse libera e genuina non influenzata dal timore di ricadute sfavorevoli nella futura decisione giurisdizionale. Opinione diversa e opposta è espressa, invece, da quanti, in Dottrina, ritengono che la dichiarazione di adesione o di non adesione potrebbe essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 116, 2° comma., c.p.c., quale comportamento liberamente valutabile. La prima delle letture illustrate è, oggi, forse l'unica sostenibile, in quanto, altrimenti, vi sarebbe il rischio di veicolare, mediante la mediazione delegata, una forma di surrettizia mediazione obbligatoria. Comunque, entro questa ottica, la previsione dell'Osservatorio è nel senso che l'adesione o il rifiuto non sono valutati ai fini delle spese del processo. Si tratta di una impostazione ermeneutica accolta in giurisprudenza e salutata con favore nei primi commenti dottrinari (v., ad esempio, i commenti ai primi provvedimenti del genere in *Foro It.*, 2012, 3, I, 928).

Resta da chiedersi se la mediazione delegata, come istituto collocato comunque all'interno del processo, per lo snodo giudiziale che lo attiva, sia suscettibile di prestarsi ad abusi o usi emulativi e, in quel caso, se il giudice, eccezionalmente, possa allora dare impulso ai sistemi immunitari previsti ad hoc dal rito, in particolare la responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c.⁴ Che anche di mediazione possa abusarsi dovrebbe ri-

⁴ La natura giuridica dell'istituto resta, allo stato, oggetto di contrastanti opinioni. Gli *obiter dicta* di Corte Costituzionale, ordinanza 31 maggio 2012 n. 138 e Cass. Civ., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902 attribuiscono alla previsione natura

tenersi pacifico: di «abuso» può parlarsi in tutti quei casi in cui si verifica un'alterazione della funzione obbiettiva dell'atto rispetto al potere di autonomia che lo configura o perché si registra un'alterazione del fattore causale o perché si realizza una condotta contraria alla buona fede o comunque lesiva della buona fede altrui⁵. Si pensi al caso del litigante che solleciti il giudice ad invitare le parti alla mediazione e che una volta ottenuto l'invito e l'adesione alla stessa da parte di tutti i litiganti, non si presenti al tavolo conciliativo ed emerga in modo chiaro come si sia trattato di una *mise en scène* per ottenere una dilatazione dei tempi del procedimento. In queste ipotesi, deve ritenersi che il giudice conservi la facoltà di sanzionare la parte, quale espressione del generale potere di *governance* giudiziale: non per il fatto di avere la parte ommesso di coltivato l'adesione all'invito giudiziale ma per il fatto di avere "utilizzato" la mediazione per un fine egoistico e sleale. In altri termini, anche per l'istituto della mediazione debbono valere le regole generali elaborate in tema di abuso dello strumento processuale⁶.

squisitamente "sanzionatoria", discorrendo di pena pecuniaria. Cass. Civ., sez. VI, 30 novembre 2012 n. 21570 riconduce invece la previsione alla responsabilità aggravata tipizzata dall'art. 96 c.p.c. entro cui inserita la nuova previsione. Una terza soluzione – ad emersione giurisprudenziale – è quella che vede nella condanna ex art. 96 comma III c.p.c. una natura anfibologica: lo Stato sanziona mentre il giudice risarcisce. Anfibologia strutturale da intravedere nella doppia anima dell'istituto: resta un risarcimento (copre un danno "presunto" della parte) ma ha funzione sanzionatoria (il giudice rende la condanna consapevole degli importanti effetti che essa avrà anche "fuori" dal singolo processo e per rimarcare la disapprovazione per l'utilizzo emulativo dello strumento processuale). Sia consentito rinviare, per l'analisi di questa testi a: BUFFONE, *I sistemi omeostatici del processo civile ed il «danno strutturato» nella legge 7 agosto 2012 n. 134: come cambiano le regole del gioco in materia di ragionevole durata del procedimento e Abuso del Processo* in *Resp. Civ. Prev.*, 2012, 6, 1

⁵ ROMANO S., *Scritti minori*, MILANO, 1980

⁶ In questo senso, sono esempi eccellenti le pronunce *Trib. Milano, sez. VIII, ordinanza 13 dicembre 2011* e *Trib. Milano, sez. VIII, ordinanza 13 giugno 2012* (in entrambi i casi est. GALIOTO): nel primo caso si sanziona l'utilizzo in via meramente esplorativa della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nel secondo caso si reagisce ad una ipotesi dolosamente preordinata di convenuto fittizio (per i testi: www.ilcaso.it). V. anche: *Trib. Reggio Emilia sentenza 18 aprile 2012, n. 712* (est. G. Morlini).

2.4. Tempi e modi della mediazione delegata

Le linee guida dell'Osservatorio hanno cura di costruire una trama di profili attuativi della mediazione delegata, nel pieno e fedele rispetto della normativa primaria. L'invito alla mediazione sarà formulato preferibilmente alla prima udienza ex art.183 c.p.c., previa valutazione sulla opportunità alternativa di disporre la comparizione personale delle parti per esperire il tentativo di conciliazione ex art.185 c.p.c.: l'udienza successiva, nel caso di invito alla mediazione accolto da entrambe le parti, sarà fissata in modo da tener conto della durata massima di quattro mesi del procedimento di mediazione prevista dall'art.6 d.lgs. n.28/2010 e con espressa previsione di riserva di ogni altro provvedimento, in particolare i termini ex art.183 c.p.c. sesto comma, dovendo essere assegnati, in caso di insuccesso del tentativo di mediazione, solo con decorrenza dalla udienza successiva. Nell'ambito del tentativo di conciliazione giudiziale ex art.185 c.p.c., il giudice potrà invitare le parti a ricorrere alla mediazione ove valuti l'opportunità che il tentativo prosegua dinanzi al mediatore, in relazione alla natura della controversia, alla necessità di sessioni plurime o per altri motivi: in tal caso il giudice rinvierà la causa ad altra successiva udienza per consentire lo svolgimento della procedura di mediazione. In tutti i casi in cui venga raggiunto un accordo in sede stragiudiziale successivamente alla pendenza della lite, le parti potranno decidere di abbandonare la lite oppure richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, dando atto dell'accordo raggiunto.

La dimensione accolta dall'Osservatorio recepisce una ormai consolidata e condivisibile opinione dottrina nel senso che la possibilità per il giudice di invitare le parti a procedere alla mediazione non lo priva del potere di tentare direttamente la conciliazione; tuttavia, "la mediazione cd. delegata può ovviare a tutte quelle difficoltà che solitamente limitano l'efficacia della conciliazione giudiziale (eccessivo carico di lavoro dei giudici, concentrazione della funzione giudicante e di mediatore in capo allo stesso soggetto, mancanza di riservatezza)"⁷.

⁷ MINELLI, art. 5, in *La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali* (a cura di BOVE), 196; nello stesso senso: GASPERINI, *rapporti tra mediazione e giudizio contenzioso nel d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 in judicium.it*, par. IX

3. Esperienze Europee (Cenni)

La Direttiva europea sulla mediazione (2008/52/CE) ha innescato un meccanismo di adeguamento degli ordinamenti interni, al *diktat* comunitario, particolarmente efficace: tant'è che, nel mese di settembre del 2011, già tutti gli Stati Membri si erano adeguati alla normativa sovranazionale, ad eccezione solo di Austria, Finlandia, Svezia e Repubblica Ceca (v. considerando lett. F della Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sull'attuazione della direttiva sulla mediazione negli Stati membri, impatto della stessa sulla mediazione e sua adozione da parte dei tribunali: 2011/2026-INI). Vi è, peraltro, che molti Stati europei hanno profittato dei margini di discrezionalità della Direttiva introducendo benefici e agevolazioni di vario tipo in favore dei litiganti determinatisi nel senso di aderire alla procedura di mediazione: in Bulgaria le parti ricevono un rimborso del 50% dell'imposta statale versata (simile al nostro contributo unificato); in Romania, la tassa giudiziaria è rimborsata in modo integrale se le parti concludono un accordo di conciliazione; in Ungheria l'accordo determina in pari misura uno sgravio del prelievo fiscale; in Grecia e in Slovenia, l'accordo di conciliazione è favorito, sul piano dell'efficacia, in quanto la legislazione prevede e esso possa essere applicato Tribunali; in Stati come i Paesi Bassi, l'Austria e la Germania, gli accordi di mediazione acquisiscono un carattere esecutivo modellato sulla falsa riga della disciplina degli atti notarili.

Un estremo favore è riservato dagli Stati europei alla mediazione demandata dal giudice o comunque al modello di procedura mediativa in cui si registra l'intervento del giudice (cd. *Judicial mediation*): in questi casi, in genere, la valutazione del magistrato si focalizza attorno all'idea che l'accordo amichevole garantirebbe ad entrambi i litiganti la possibilità di risultati maggiormente soddisfacenti. Quanto, in modo specifico, alla *Court Annexed mediation*, essa è largamente diffusa come modello europeo virtuoso. I Paesi in cui è presente una procedura del genere sono: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

L'importanza dei sistemi alternativi di risoluzione delle liti si apprezza anche mediante lo sfoglio del rapporto della CEPEJ (Commissione europea per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa) per l'anno 2012, in cui ai suddetti meccanismi è riservato addirittura un apposito capitolo: il VI (pagg. 130 e ss.)⁸.

4. Un «Invito ad Invitare»

La mediazione, che sia demandata dal giudice o su invito del giudice o delegata dal giudice – secondo le dizioni diffuse nella manualistica - presuppone, ovviamente, il sollecito del magistrato. Per i motivi che sono già stati illustrati, si tratta di un momento culminante se non determinante per l'attivazione dell'istituto e merita, dunque, un approccio sostanzialista e non formale. L'invito, pertanto, dovrebbe essere: 1) motivato; ovviamente anche in modo sintetico, per consentire alle parti prima ed ai mediatori (se evocati in causa) dopo di cogliere quegli elementi valutati dal giudice come «indici rivelatori» di possibili *chances* di conciliazione o dell'opportunità del percorso di mediazione; 2) contestualizzato; nel senso di essere calibrato sulla specifica *res litigiosa* sottoposta a giudizio, in modo da non apparire come eccessivamente astratto e formale; 3) ragionato; nel senso di dovere dare prevalenza a quei casi in cui effettivamente la letteratura o l'esperienza di settore consigliano la pratica della mediazione (v. ad esempio, la casistica selezionata dal progetto Mediazione dell'Osservatorio milanese).

L'invito del giudice, accolto dalle parti, può produrre effetti di favore per la controversia anche oltre l'epilogo sperato e fisiologico ovvero la conciliazione: potrebbe realizzarsi, ad esempio, una composizione parziale della lite dal punto di vista oggettivo o soggettivo; potrebbe ottenersi una agevolazione della fase probatoria (dove, ad esempio, le parti abbiano concluso la fase mediativa senza esito conciliativo ma si siano determinate nel senso di produrre in giudizio – entro i termini ov-

⁸ Il rapporto può essere liberamente prelevato dal seguente link:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2012/Rapport_en.pdf.

L'ufficio referenti per la formazione decentrata dei magistrati del distretto di Milano ha, comunque, già divulgato il Rapporto, sin dal momento della sua pubblicazione.

viamente - alcuni esiti dello stesso: es. un elaborato peritale); può, comunque, ottenersi un affievolimento del fattore emotivo che anima e mette in moto il conflitto così potendosi pervenire ad un clima processuale che accelera la definizione giudiziale.

Da questo punto di vista, in effetti, è come se il lavoro profuso per la composizione della controversia venisse suddiviso in piccoli lavori, tutti utili verso l'obiettivo finale di rimuovere il conflitto. E ciò non appaia di poco conto: come noto, *qualcuno* ha detto che «nessuna cosa è difficile se la dividi in piccoli lavori» (Henry Ford).

DLGS 28/2010
TESTO ANTERIORE A CORTE COST. 272/2012

Art. 4 comma III
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione.

DLGS 28/2010
TESTO SUCCESSIVO A CORTE COST. 272/2012

Art. 4 comma III
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. ~~L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.~~ L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, ~~se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1,~~ informa la parte della facolta' di

chiedere la mediazione.

Art. 5 comma I

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni

Art. 5 comma II.

Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazio-

Art. 5 comma I

~~Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni~~

ne delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Art. 5 comma III

Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 5 comma IV

I commi 1 e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

Art. 5 comma V

Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro,

Art. 5 comma II

~~Fermo quanto previsto dal comma 1~~ e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Art. 5 comma III

Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.

Art. 5 comma IV

~~I commi 1 e 2~~ non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; e) nei procedimenti in camera di consiglio; f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.

ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

Art. 5 comma VI

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo

Art. 5 comma V

~~Fermo quanto previsto dal comma 4~~ e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.

Art. 5 comma VI

Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo

Art. 6 comma I

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.

Art. 6 comma I

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro

Art. 6 comma II

Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale.

mesi.

Art. 6 comma II

Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, ~~anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5,~~ non e' soggetto a sospensione feriale.

Art. 7

Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89

Art. 7

Il periodo di cui all'articolo 6 ~~e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1,~~ non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89

Art. 8 comma V

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Art. 8 comma V

~~Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.~~

Art. 11 comma I

Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in

Art. 11 comma I

Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una

qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. ~~Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.~~

Articolo 13

1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.

3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.

Articolo 13

~~1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.~~

~~2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.~~

~~3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri~~

Art. 17 comma IV

Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

- a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;
- b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
- c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
- d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Art. 17 comma V

Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo

Art. 24

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-

Art. 17 comma IV

Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:

- a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;
- b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti da enti privati;
- c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
- d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e' condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

Art. 17 comma V

~~Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita', se l'organismo lo~~

Art. 24

~~1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello~~

mativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

~~Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.~~